



la ripartizione degli utili di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge istitutiva (R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, modificato con legge 3 giugno 1940, n. 761), continuerà a rimanere inoperante.

Al meccanismo di tale articolo è legata altresì la proposta fatta a suo tempo dal Consiglio per il ripristino, con determinate modalità, degli utili da attribuirsi al personale, questione questa per la quale siamo ancora in attesa di replica ai quesiti fatti ai competenti Ministeri.

È ben vero che a ciò potremmo sopperire con altre opportune proposte, se lo ritenessimo conveniente, ma non sarebbe certo male di liberare il terreno da questo problema, che, pure nella sua limitata importanza, si trascina ormai da tanto tempo. Il già citato articolo 15, in collegamento con quello 7 della stessa legge, porterebbe poi anche la questione dei compensi ai componenti il Consiglio.

Essa fu risolta dal competente Ministero, in presenza di bilanci deficitari, con una indennità annua. Se però si dovesse ritornare alla distribuzione degli utili, ci si do-